

## **2) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 13649 DEL 30 MAGGIO 2013**

*(Associazione in partecipazione – Recesso anticipato per mancanza di fiducia nell'associato – Illegittimità)*

Il titolare dello studio non può recedere anticipatamente dal contratto di associazione in partecipazione se viene a mancare la fiducia con il professionista associato. Unico motivo del recesso anticipato è l'inadempimento. In questi casi è quindi dovuto all'associato il risarcimento del danno. Tuttavia, nel caso in cui non vengano corrisposti gli utili prodotti questi devono essere restituiti, con esclusione della rivalutazione monetaria.